



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Rossella SCERBO Presidente

Antonio BARRILE Consigliere

Sabina PINTO Referendario Relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

Visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i.;

Visti i provvedimenti del Prefetto di Crotone afferenti alla fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (c.a.r.a.) sito in località Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (kr) - lotto 1 - cig: 7210431BE2 - Disposizione prot. n. 0020822 del 30/04/2024 - prot. Corte dei conti n. 3084 del 30/4/2024, di esecuzione anticipata dell'atto di proroga, avente decorrenza dall' 1.03.2024 al 31.03.2024; decreto approvativo proroga n. 27663 del 7 giugno 2024, prot. Corte dei conti n. 4070 del 26/06/2024.

Vista la proposta di deferimento del Magistrato istruttore prot. n. 4221 del 12/07/2024;

Vista la relazione di deferimento del Consigliere delegato prot. n. 4223 del 12/07/2024;

VISTA l'ordinanza n. 14/2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

VISTA la nota n. 0034473 del 18/07/202 (prot. Corte dei conti n. 4256 del 18/07/2024) con la quale l'Amministrazione ha trasmesso una memoria illustrativa;

Non intervenuto il Prefetto di Crotone, regolarmente convocato;

Intervenuto il Dirigente della Ragioneria Territoriale di Catanzaro;

UDITO il relatore, Referendario dott. ssa Sabina Pinto.

Ritenuto in

FATTO

In data 30/04/2024, veniva trasmessa a quest'Ufficio la disposizione prot.n.0020822 di pari data, firmata dal Prefetto in data 29/02/2024, relativa all'esecuzione anticipata dell'atto di proroga del 29/02/2024, anch'esso trasmesso in allegato il 30/04/2024, per il periodo dall'1 fino al 31/03/2024. Tale proroga riguardava il contratto per l'affidamento del servizio di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (c.a.r.a.) sito in località Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (kr) - lotto 1 - cig: 7210431BE2.

Nella nota di trasmissione n. 0020657 del 29 aprile 2024, l'Amministrazione giustificava la mancanza del decreto approvativo dell'atto di proroga, dichiarando *"che l'atto di esecuzione anticipata e l'atto di proroga dal 1° marzo al 31 marzo 2024 sono stati sottoscritti dalla scrivente, a causa della temporanea assenza dall'Ufficio del Vice Prefetto Vicario e stante l'impossibilità di sottoscrizione dei predetti atti da parte del Capo di Gabinetto per il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del contratto. Per tali motivi, si ritiene che la sottoscrizione dell'atto di esecuzione anticipata e del contratto siano assorbenti*

rispetto all'atto di approvazione, atteso che, in seno a questo Ufficio periferico, non vi è alcuna Autorità sovraordinata al Prefetto".

Con rilievo prot. n. 3447 del 27/5/2024, quest'Ufficio chiedeva chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti relativi alla legittimità dell'atto, cui l'Amministrazione ha risposto con nota prot. n.0030615 del 26/06/2024.

La risposta resa dall'Amministrazione, pur esaustiva in ordine alle ragioni delle irregolarità procedurali riscontrate e del ritardo nella trasmissione degli atti, non ha dissipato i dubbi sulla conformità a legge del descritto procedimento di proroga, costituendo primario e assorbente profilo di illegittimità, la trasmissione al controllo, di un atto di proroga, privo del decreto di approvazione, i cui effetti erano ormai del tutto esauriti (l'atto, infatti, inerente al periodo dall'1 al 31 marzo 2024, firmato il 29 febbraio 2024, era stato inviato, insieme alla disposizione di anticipata esecuzione, solo in data 30 aprile 2024). Non si riteneva, inoltre, sanante della mancanza di un decreto approvativo, la trasmissione della disposizione prot.n.0020822 del 30/04/2024, firmata dal Prefetto, in data 29 febbraio 2024, di esecuzione anticipata di un atto di proroga (relativa ad un periodo già trascorso, si ripete, al momento dell'invio a controllo).

Si riteneva, infatti, con riferimento alla mancanza di un decreto approvativo del contratto, che le giustificazioni addotte dall'Amministrazione fossero inconferenti, giacchè, secondo consolidata giurisprudenza contabile in materia (es. Sez. Centr. Contr. n.12/2002 e deliberazione SCCLEG/23/2011/PREV), non può ritenersi sussistente, in linea di principio, alcun ostacolo a che la competenza a stipulare il contratto a nome dell'Amministrazione e quella di approvare il contratto medesimo si cumulino in capo allo stesso dirigente, anzi, essendo l'approvazione idonea a svolgere, comunque, una funzione di controllo, anche nel caso di coincidenza tra soggetto che stipula e soggetto che approva. Si reputava, pertanto, che l'Amministrazione, nei termini sopra indicati, avrebbe dovuto provvedere a redigere, tempestivamente, un decreto di approvazione dell'atto di proroga. La tardiva redazione, prot. 27663 del 7/06/2024, di un tale decreto, non sana il *vulnus* causato alla funzione del controllo preventivo, necessariamente da svolgere su

decreti approvativi di contratti, nei cui confronti il visto della Corte si pone come *condicio iuris* dell'efficacia.

In base alle suesposte considerazioni, il Magistrato istruttore, reputava necessario l'approfondimento in sede collegiale del decreto oggetto di rilievo; il Consigliere delegato, condividendo le argomentazioni esposte nella relazione, deferiva alla Sezione i predetti atti e il Presidente, con ordinanza, fissava la data dell'odierna Adunanza.

Nell'imminenza dell'Adunanza perveniva memoria del Prefetto di Crotone, volta a ulteriormente motivare sulle ragioni del ritardo del decreto approvativo e sulle ragioni della originaria mancanza iniziale dello stesso, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni già espresse.

Tali giustificazioni si incentravano sulle incertezze derivanti dall'applicazione di una procedura inedita, per la quale le Prefetture sono state investite, in termini di competenza, a emanare i decreti approvativi dei contratti di proroga, solo a seguito della ministeriale n. 1604 del 16 febbraio 2024. Ed ancora, si sottolineava la necessità del ricorso alla proroga per garantire servizi essenziali e si adduceva, a giustificazione degli errori procedurali in cui si era incorsi, l'urgenza del provvedere.

Ritenuto in

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità relativa al contratto di proroga per l'affidamento del servizio di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro di accoglienza richiedenti asilo (c.a.r.a.) sito in località Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto (kr) - lotto 1, pervenuto privo del decreto approvativo ex art. 3 c.1 lett. g) l. 20/1994 e i cui effetti erano già scaduti al momento della trasmissione alla Corte.

Premesso che la valutazione di legittimità, in ambito contrattuale, concerne anche le proroghe di contratti pubblici, (C. conti, Sez. contr. leg. N.10/2015PREV) il Collegio

non può che constatare che l'atto di proroga in questione, in quanto pervenuto ad effetti ormai scaduti e privo del decreto approvativo, non è assoggettabile a controllo preventivo e rilevare, del pari, il non assoggettamento a controllo preventivo e la conseguente inefficacia, del decreto di approvazione, emesso in data successiva alla vigenza contrattuale.

Si ricorda che il controllo preventivo di legittimità intestato a questa Corte, ha necessariamente luogo prima che l'atto venga sottoposto ad esecuzione (deliberazione Sez. centrale contr. legittimità n. 16/2010), con conseguente impossibilità di valutare un provvedimento che abbia esaurito i suoi effetti (cfr. in terminis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 240/2013/PREV, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2019/PREV, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 72/2018/PREV e n. 10/2020/PREV, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 74/2021/PREV).

Alla luce delle suesposte considerazioni, attesa l'impossibilità per l'atto di essere portato ad esecuzione prima che si concluda il procedimento di controllo e la conseguente assunzione di responsabilità per *"coloro che vi dessero esecuzione prima della registrazione"* (in tal senso v. deliberazioni n. 438 e 442/2021/PREV, Sezione regionale di controllo per la Lombardia e deliberazione n. 53/2016/PREV Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ne consegue che il prescritto riscontro di legittimità "preventivo" non ha più ragione d'essere e l'eventuale visto sarebbe *inutiliter* dato (cfr. in proposito, tra le tante, S.R.C. Calabria n.9/2009; S.R.C. Piemonte n. 114/2014 e n. 92/2015; 15, S.R.C. Lombardia n.114/2014, S.R.C. Puglia, S.R.C. Campania n. 19/2019, delib. n. 77/2021/PREV, S.R.C. Veneto, delib. n. 4/2022/PREV)».

Per quanto finora esposto, va dichiarato il non luogo a deliberare sui due provvedimenti in argomento, ovvero sulla disposizione di esecuzione anticipata prot. n. 0020822 del 30/04/2024 e sul decreto approvativo n. 27663 del 7 giugno 2024.

Sul punto, questa Corte richiama l'Amministrazione ad un puntuale rispetto delle disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti, il cui esito positivo è presupposto imprescindibile ai fini dell'efficacia dell'atto sottoposto a controllo.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, dichiara il non luogo a deliberare sulla disposizione prot. n. 0020822 del 30/04/2024 e sul decreto n. 27663 del 7/06/2024.

MANDA al Funzionario preposto al Servizio di Supporto per le comunicazioni di rito all'Amministrazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18/07/2024.

Il Relatore

F.to Sabina Pinto

Il Presidente

F.to Rossella Scerbo

Depositata in segreteria il 31/07/2024

Il Direttore della segreteria

F.to Manuela Giacobbe